

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Giovanni De Marco Presidente

dott. Elisa Di Giovanni Giudice

dott. Mirko Intravaia Giudice Rel. Est.

nel procedimento per reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c. iscritto al n. r.g. xxx/2022

PROMOSSO DA

SOCIETA' CESSIONARIA e per essa la **PROCURATRICE SPECIALE**, e a sua volta per essa la **MANDATARIA**

RECLAMANTE

CONTRO

SOCIETA' MUTUATARIA

RECLAMATO CONTUMACE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso iscritto a ruolo in data 02.11.2022, la **SOCIETA' CESSIONARIA**- e per essa la **PROCURATRICE SPECIALE**, e a sua volta per essa la **MANDATARIA** - deduceva preliminarmente che: “La **BANCA MUTUANTE** concedeva un mutuo fondiario, redatto ai sensi degli artt. da 38 a 41 del TUB, in data 26/01/2006, nn. OMISSIS (doc. 5), a rogito Notaio **OMISSIS**, con la **SOCIETA' MUTUATARIA**, in persona dell'Amministratore pro tempore, con sede legale in **OMISSIS**, per l'importo di € 300.000,00, (...) garantito da ipoteca volontaria di primo grado iscritta presso la Conservatoria di Messina, in data 01/02/2016, nn. xxxx/xxxx, siano alla concorrenza dell'importo di € 450.000,00 (doc. 6), sui beni della mutuataria siti in **OMISSIS**. - A seguito di fusione per incorporazione con decorrenza dal 1° novembre 2010, la **BANCA MUTUANTE**, insieme ad altre Banche, è confluita nella **BANCA INCORPORANTE**”.

Rappresentava poi di essere divenuta titolare del suddetto credito a seguito di cessione della **BANCA INCORPORANTE** concluso in data 20.10.2020, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione e che successivamente: “in data 22 giugno 2021 (la “Data di Riallocazione”), parte dei suddetti crediti è stata oggetto di riallocazione in un separato comparto di **SOCIETA' CESSIONARIA** con riguardo al quale le attività di gestione, riscossione e recupero dei crediti sono state affidate a **PROCURATRICE SPECIALE**” che a sua volta conferiva procura speciale alla **MANDATARIA**, al fine di gestire e recuperare i crediti facenti parte della cessione e indicati in premessa.

L'odierna reclamante osservava, inoltre, che, incardinata nei confronti della debitrice la procedura esecutiva R.G. n. xxx/2022, il Giudice dell'esecuzione – con provvedimento del 06.09.2022 – assegnava al creditore procedente alla creditrice termine di venti giorni per depositare il contratto di cessione di cui è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale nonché ogni ulteriore documentazione comprovante l'inclusione del credito per cui si procede nel blocco di crediti ceduti ovvero afferente alle vicende/trasformazioni societarie della creditrice originaria, e che la **SOCIETA' CESSIONARIA** provvedeva a versare in atti “la comunicazione a mezzo PEC proveniente da **BANCA INCORPORANTE** contenente la dichiarazione di cessione, corredata delle procure riferite ai poteri per rilasciare la dichiarazione in parola”;

Ciò premesso, la **SOCIETA' CESSIONARIA**, ut supra rappresentata, proponeva in questa sede reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c. avverso il provvedimento del 19.10.2022, con il quale il Giudice dell'esecuzione dichiarava “l'improseguibilità della procedura esecutiva immobiliare n. xxxx/2022 R.G.Es., disponendo l'archiviazione del fascicolo” ed ordinava al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

In particolare, la reclamante deduceva l'illegittimità del provvedimento “con il quale è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti”, contestando in particolare: il difetto delle condizioni e dei presupposti per poter dichiarare la carenza di legittimazione attiva della creditrice

precedente e, conseguentemente, l'improseguibilità della procedura; in via sussidiaria, l'erronea interpretazione delle norme di diritto ed il difetto di motivazione del provvedimento reclamato nella parte in cui il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto inidonea alla prova richiesta la dichiarazione di cessione pervenuta a mezzo PEC dalla cedente.

Chiedeva, pertanto, la revoca dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione emessa in data 19.10.2022 e, per l'effetto, la rimessione delle parti davanti allo stesso per la prosecuzione del procedimento.

La **SOCIETA' MUTUATARIA**, benché regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.

All'udienza cartolare del 15.12.2022, le parti costituite depositavano ritualmente le note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. 34/2020 ed insistevano nelle rispettive posizioni processuali ed il Tribunale riservava la decisione.

Così succintamente ricostruita la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, ritiene questo Tribunale che il reclamo ex art. 630 c.p.c. proposto dalla **SOCIETA' CESSIONARIA**, va dichiarato inammissibile.

Ed invero, nel caso in esame il Giudice dell'esecuzione, ravvisata la carenza di legittimazione attiva del creditore precedente, ha ritenuto di definire e concludere il processo esecutivo con una pronuncia di "improseguibilità", che produce i medesimi effetti della dichiarazione di estinzione del processo. Poiché non si verte in una delle ipotesi tipiche di estinzione del processo disciplinate dal codice di rito ma in un'ipotesi di estinzione atipica, avverso il provvedimento del Giudice dell'esecuzione non risulta esperibile il rimedio tipico del reclamo disciplinato dall'art. 630 c.p.c. ma – in via esclusiva – l'ordinario strumento di reazione costituito dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporsi con tempestivo ricorso al Giudice dell'esecuzione.

Il superiore assunto è stato, peraltro, condiviso a più riprese dalla Suprema Corte, la quale ha statuito che il reclamo disciplinato dall'art. 630, comma 3, c.p.c. è consentito solo con riferimento ai provvedimenti che dichiarino o neghino l'estinzione del processo esecutivo con riferimento a cause tipiche di estinzione, espressamente previste come tali dalla legge, quali ad esempio la rinuncia agli atti, la mancata riassunzione o prosecuzione, la mancata comparizione in due udienze successive dinanzi al giudice dell'esecuzione, o ancora la mancata introduzione del giudizio di merito di opposizione relativo ad esecuzione cautelatamente sospesa.

Per converso, in caso di estinzione atipica, data per improcedibilità, il relativo provvedimento è soggetto al solo rimedio generale dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 12/11/2013, (ud. 10/10/2013, dep. 12/11/2013), n. 25421; Cassazione civile sez. VI, 03/02/2011, n. 2674).

In definitiva, alla luce del superiore indirizzo ermeneutico, il reclamo va dichiarato inammissibile, preclusa ogni disamina degli ulteriori motivi di doglianza, che devono ritenersi assorbiti.

In disparte ogni considerazione in punto di ammissibilità dell'impugnazione, deve rilevarsi, quanto alla legittimazione attiva del creditore precedente, che la stessa può essere oggetto di verifica anche officiosa da parte del Giudice, posto che la *legittimatio ad causam* si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (cfr. Cassazione civile sez. un. - 09/02/2012, n. 1912).

Effettuate le opportune premesse, emerge, a parere di questo Tribunale, altresì l'infondatezza nel merito del reclamo proposto dalla **SOCIETA' CESSIONARIA**, in forza della sola considerazione che, dalla documentazione integrativa versata in atti, la stessa non ha fornito la prova della titolarità del credito asseritamente vantato nei confronti della **SOCIETA' MUTUATARIA** e, dunque, della propria legittimazione attiva all'esecuzione forzata.

Sul punto, va osservato che – come correttamente riscontrato dal Giudice dell'esecuzione – le dichiarazioni di cessione rese dalla **BANCA INCORPORANTE** indicano tra i crediti ceduti quello scaturente dal mutuo ipotecario n. **OMISSIS**, rapporto che, per converso, non trova corrispondenza con il "mutuo fondiario, redatto ai sensi degli artt. da 38 a 41 del TUB, in data 26/01/2006, nn. **OMISSIS**" indicato in seno all'atto di precetto e di pignoramento (cfr. all. 8 e 9).

Né la titolarità del credito può ritenersi provata attraverso la sola produzione in giudizio della pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, come prescritto dall'art. 58, comma 2, TUB, atteso che detta documentazione – per la più recente nonché condivisibile giurisprudenza di legittimità - risulta insufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio, in difetto di prova documentale attestante l'inclusione del credito nell'operazione di cessione

ovvero di riconoscimento, implicito o esplicito, del debitore (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 20/07/2022, n. 22754).

In ordine alle spese di lite, attesa la contumacia della società reclamata, le stesse devono essere dichiarate irripetibili, ritenendo questo Tribunale di prestare adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “*la condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto*” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17432 del 19/08/2011).

Infine, stante l’inammissibilità del reclamo, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. xxxx/2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla **SOCIETA’ CESSIONARIA**, in persona del procuratore speciale, **PROCURATRICE SPECIALE**, e per essa la **MANDATARIA**;
- dichiara irripetibili le spese di lite per la **SOCIETA’ MUTUATARIA**;
- dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, nella camera di consiglio del 27.12.2022.

IL PRESIDENTE
dott. Giovanni De Marco
IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Mirko Intravaia

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*